

*Prova del credito del lavoratore e modelli CUD di provenienza pubblica*

Cassazione civile, sez. VI. Ordinanza n. 10041 del 20 aprile 2017.  
Pres. Ragonesi. Est. Maria Acierno.

**Fallimento – Accertamento del passivo – Prova del credito – Opponibilità al fallimento – Modelli CUD di provenienza pubblica**

*I modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 cod. civ.*

**Fallimento – Accertamento del passivo – Prova del credito – Copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro – Requisiti**

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l'intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti.*

*(Massime a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -  
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -  
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -  
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -  
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11428/2014 proposto da:  
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 140  
presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINEO, che lo rappresenta  
e difende giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;

- intimato -

avverso il decreto n. 789/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l'01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

#### FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11428 del 2014 si osserva:

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto da Carmine Bonario in ordine ad un suo credito retributivo (due mensilità ed il Tfr per Euro 7.662.) per aver lavorato come operaio di quinto livello per la società fallita s.r.l. (OMISSIS) dal 2002 al 2006.

Secondo il giudice del merito l'opponente non ha fornito idonea prova documentale avendo prodotto le buste paga ed i CUD ma non il certificato contributivo INPS da quale desumere l'esistenza e l'effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Bonario deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., sul rilievo di aver provato adeguatamente l'esistenza e la durata del rapporto oltre che l'ammontare del credito avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD dal 2003 al 2007 (relativi all'intera durata del rapporto) ed alla lettera di licenziamento.

La censura è manifestamente fondata dal momento che effettivamente la documentazione prodotta comprova l'esistenza, la durata e la retribuzione relativa al rapporto. In particolare i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 cod. civ..

In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga si segnala infine la recente pronuncia di questa sezione così massimata: "In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, nè la sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l'intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti". (Cass. 17413 del 2015).

#### P.Q.M.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017.